



COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO
Provincia di Padova

ORIGINALE

N°10 Reg. delib.	Ufficio competente SEGRETARIO
---------------------	----------------------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO	PREVENZIONE RICICLAGGIO PROVENTI ATTIVITÀ CRIMINOSE- ADOZIONE MISURE ORGANIZZATIVE IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO E NOMINA DEL SOGGETTO GESTORE
---------	--

Oggi **ventitre** del mese di **febbraio** dell'anno **duemilaventitre** alle ore 18:38, presso la Residenza Municipale per determinazione del Sindaco a seguito di regolari inviti, si è riunita la Giunta Comunale convocata in presenza.

Risultano presenti all'appello iniziale:

		Presenti/Assenti
Bottaro Cristian	SINDACO	Presente
Ancilotto Filippo	VICESINDACO	Presente
Pagetta Elena	ASSESSORE	Presente
Gaiani Sarah	ASSESSORE	Presente
Boschello Nicola	ASSESSORE	Presente

5	0
---	---

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il SEGRETARIO COMUNALE CAVALLARI MARIA CRISTINA.

Bottaro Cristian nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

Si sottopone all'approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione:

**OGGETTO: PREVENZIONE RICICLAGGIO PROVENTI ATTIVITÀ CRIMINOSE-
ADOZIONE MISURE ORGANIZZATIVE IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO E
NOMINA DEL SOGGETTO GESTORE**

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE :

con D.lgs. 22 giugno 2007 n. 109 sono state approvate le *“Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE”*;

con il D.lgs. 21 novembre 2007 n. 231 sono state emanate le disposizioni relative all' *“Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”*;

con la Legge 6 novembre 2012 n. 190 sono state introdotte le *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;

con Decreto del Ministro dell'Interno 25 settembre 2015 è stata approvata la *“Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della Pubblica Amministrazione”*;

l'articolo 1, comma 2, lettera hh), del D.lgs. n. 231/2007, modificato dal D.lgs. 25 maggio 2017, n. 90 definisce le “Pubbliche amministrazioni” come “le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, gli enti pubblici nazionali, le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall'Unione europea nonché i soggetti preposti alla riscossione dei tributi nell'ambito della fiscalità nazionale o locale, quale che ne sia la forma giuridica”;

l'articolo 10, comma 4, del D.lgs. n. 231/2007 dispone che al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, le Pubbliche amministrazioni definite in base ai commi 1 e 2 del medesimo articolo comunicano all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia - UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale;

il medesimo articolo prevede inoltre che la UIF, in apposite istruzioni, adottate sentito il Comitato di sicurezza finanziaria individui i dati e le informazioni da trasmettere, le modalità e i termini della relativa comunicazione nonché gli indicatori per agevolare la rilevazione delle operazioni sospette;

RAMMENTATO CHE :

con Provvedimento del 23 aprile 2018 pubblicato in G.U. in data 19.11.2018 n. 269 la UIF ha adottato e reso note le *“Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni”* prevedendo in un apposito allegato , un elenco di indicatori , seppur non esaustivo di indicatori di anomalia volti a ridurre i margini di incertezza delle valutazioni soggettive connesse alle comunicazioni di operazioni sospette ed allo scopo di contribuire al contenimento degli oneri ed alla correttezza e omogeneità delle comunicazioni medesime;

Detti indicatori sono suddivisi in 3 macro-categorie:

- 1) indicatori a carattere soggettivo, connessi con l'identità o il comportamento del soggetto cui è riferita l'operazione
- 2) indicatori a carattere oggettivo, connessi con le modalità (di richiesta o esecuzione) delle operazioni²⁴;
- 3) indicatori specifici per settore di attività (appalti e contratti pubblici²⁵; finanziamenti pubblici²⁶; immobili e commercio;

l'art. 6 del sopra citato D.M. 25 settembre 2015 dispone l'adozione da parte degli operatori di procedure organizzative interne di valutazione idonee a garantire l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestività della segnalazione alla UIF, la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa nonché l'omogeneità dei comportamenti;

RICHIAMATI :

il decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125, recante alcuni interventi correttivi e disposizioni di recepimento della quinta direttiva antiriciclaggio (2018/843);

il decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 che ha apportato ulteriori modifiche al regime dell'utilizzo del contante ;

SOTTOLINEATO CHE :

l'11 aprile 2022 la UIF ha adottato una Comunicazione in materia di *“Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi al Covid-19 e al PNRR”*, rivolta anche alle Pubbliche amministrazioni ,con la quale , oltre a richiamare l'attenzione sui nuovi rischi connessi ai tentativi della criminalità di sfruttare a proprio vantaggio l'emergenza sanitaria e le iniziative poste in essere per favorire la ripresa economica, ha fornito indicazioni funzionali a valorizzare i presidi antiriciclaggio nella prevenzione dei rischi di infiltrazione criminale nell'impiego dei fondi rivenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (cd. PNRR), inserito all'interno del programma Next Generation EU (NGEU);

CONSIDERATO:

il ruolo chiave che il comparto pubblico riveste nella gestione dei fondi PNRR ,al fine di consentire la tempestiva individuazione di eventuali sospetti di sviamento delle risorse rispetto all'obiettivo per cui sono state stanziare, gli uffici pubblici vengono sensibilizzati all'adozione di presidi funzionali all'individuazione e alla comunicazione delle operazioni sospette, con particolare riguardo:

– all'obbligo di individuare il gestore incaricato di vagliare le informazioni disponibili su ciascun intervento rientrante nel Piano e di valutare l'eventuale ricorrenza di sospetti da comunicare alla UIF;

– all’obbligo, previsto dall’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, di individuare, in relazione ai destinatari dei fondi e agli appaltatori, il titolare effettivo come definito dalla disciplina antiriciclaggio.

A questo riguardo, si sottolinea peraltro l’opportunità che le pubbliche amministrazioni tengano conto della nozione e delle indicazioni contenute nel d.lgs. 231/2007, si avvalgano degli ausili derivanti da database pubblici o privati, ove accessibili, e tengano evidenza dei criteri seguiti per l’individuazione della titolarità effettiva;

– all’obbligo, previsto dall’art. 9, comma 4, del decreto legge n. 77/2021, di assicurare, nell’attuazione degli interventi del PNRR, la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l’utilizzo delle risorse, secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell’Economia e delle finanze.

A tal proposito, si evidenzia l’opportunità di garantire al gestore la piena accessibilità alle informazioni e alla documentazione inerente all’esecuzione dei progetti e alla rendicontazione delle spese;

DATO ATTO CHE :

con deliberazione di Giunta Comunale n. del è stata approvata la sezione stralcio del PIAO contenente l’aggiornamento annuale del Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, periodo 2023–2025;

il suddetto Piano prevede tra le misure specifiche di prevenzione e controllo, anche la Misura speciale 44 , in materia di antiriciclaggio dei proventi attività criminose,

Valutata la proposta in esame redatta dal RPCT e contenente le misure organizzative e regolamentari in materia in attuazione di quanto riportato all’art. 6.1 DM citato che così dispone: “*1. Gli operatori adottano, in base alla propria autonomia organizzativa, procedure interne di valutazione idonee a garantire l’efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestività della segnalazione alla UIF, la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell’effettuazione della segnalazione stessa e l’omogeneità dei comportamenti*”;

Rilevato che si rende necessario procedere anche alla nomina del gestore delle segnalazioni antiriciclaggio , anche per ogni operazione rilevante ai fini dell’utilizzo dei fondi PNRR , nella figura del Responsabile della prevenzione della corruzione;

Considerato che le citate misure, con l’individuazione dei soggetti competenti in materia e delle procedure di comunicazione e verifica, consentiranno di coinvolgere TUTTI GLI UFFICI COMUNALI nel monitoraggio in materia di antiriciclaggio con l’attivazione delle relative funzioni e responsabilità;

visto il documento allegato contenete le “*misure organizzative in materia di antiriciclaggio*” (allegato 1) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, redatto dal RPCT;

visti i pareri allegati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, espressi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. 267/2000, rispettivamente dal RPCT e dal responsabile del servizio finanziario;

visto lo Statuto comunale;

visto l'articolo 48 del D.lgs. n. 267/2000;

d e l i b e r a

1. di approvare il documento allegato recante le “misure interne in materia di antiriciclaggio” (allegato 1 con relativi allegati A e B) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di nominare la Dott.ssa M. Cristina Cavallari , Segretario generale dell'ente e RPCT quale gestore delle segnalazioni di operazioni sospette e, in particolare, quale soggetto delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni alla UIF (Unità di Informazioni Finanziaria per l'Italia) , anche per ogni operazione rilevante ai fini dell'utilizzo dei fondi PNRR ;

3. di trasmettere la presente a tutti i Responsabili di settore in quanto soggetti obbligati a segnalare al <<gestore>>, esclusivamente per iscritto, tutte le informazioni ed i dati necessari al verificarsi di uno degli “indicatori di anomalia” elencati nel provvedimento della UIF (Unità di Informazioni Finanziaria per l'Italia), recante “*Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni*” del 23 aprile 2018 pubblicato nella GU n. 269 del 19.11.2018;

4. di incaricare i Responsabili di settore a dare adeguata informazione al personale dipendente perché possa riconoscere attività potenzialmente sospette;

5. di pubblicare il presente provvedimento ed il documento allegato, a cura del Servizio segreteria , sul sito web istituzionale, Sezione Amministrazione trasparente/ Provvedimenti e sottosezione: Altri contenuti/Prevenzione della Corruzione”;

6. di dichiarare, stante l'urgenza di dar corso alle misure antiriciclaggio, il presente provvedimento **immediatamente eseguibile**, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.

7. di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 6 e 14 del D.P.R. 62/2013 per cui relativamente al presente provvedimento e a quanto consta alla data di adozione del medesimo, non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento che sottoscrive il presente atto, né in capo ai soggetti che partecipano, a qualsiasi titolo, all'adozione dell'atto o al relativo procedimento, ai sensi del combinato disposto dagli art. 6 bis della L. n° 241/90 e art. 7 del D.P.R. n° 62/2013;

8. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo on line del Comune avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;

9. Di comunicare la presente ai capigruppo del Consiglio ex art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000;

* * * * *

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di cui sopra;

VISTI i pareri, resi in allegato al presente provvedimento, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, successive modifiche ed integrazioni;

CON voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai componenti la Giunta Comunale presenti;

DELIBERA

1. Di approvare senza modifiche ed integrazioni la proposta di deliberazione così come formulata.

ALTRESI' DELIBERA

Con separata ed unanime votazione, resa per alzata di mano dai componenti la Giunta Comunale presenti, resa in forma palese con le modalità stabilite dallo Statuto, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere in merito.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	PREVENZIONE RICICLAGGIO PROVENTI ATTIVITÀ CRIMINOSE- ADOZIONE MISURE ORGANIZZATIVE IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO E NOMINA DEL SOGGETTO GESTORE
----------------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
Bottaro Cristian

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL SEGRETARIO COMUNALE
CAVALLARI MARIA CRISTINA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Allegato "A"

"Modulo di segnalazione di operazione sospetta ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero dell'Interno del 25 settembre 2015 e del Provvedimento della UIF del 24.04.2018 pubblicato in G.U. n. 269 del 19.11.2018 "
Attività connesse con l'Antiriciclaggio

Al "Gestore" Antiriciclaggio
del Comune di Villanova di Camposampiero

Il sottoscritto: _____

In qualità di Responsabile del Settore:

consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di omessa o falsa dichiarazione ai sensi dell'art. 55, comma 2 e 3 del D.lgs 231/2007

Dichiara

- di essere consapevole che i dati e le informazioni di seguito indicate sono raccolti per adempiere agli obblighi di segnalazione di operazione sospetta previsti dal D.lgs. 231/2007 e dal decreto del Ministero dell'Interno del 25 settembre 2015 relativi alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ed economico a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo;
- di essere consapevole dell'obbligatorietà del rilascio dei dati e delle informazioni di seguito previsti;

Vista la normativa vigente in materia di antiriciclaggio ed in specie:

- D.lgs. n. 109/2007 avente ad oggetto: "Misure per prevenire, contrastare e reprimere il

finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE;

- D.lgs. n. 231/2007 avente ad oggetto: "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca le misure di esecuzione";
- Provvedimento della Banca d'Italia del 04.05.2011 avente ad oggetto: "Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette";
- D.L. 90/2014 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 114/2014) avente ad oggetto: "Divieto di transazioni della Pubblica Amministrazione con società o enti esteri aventi sedi in Stati che non permettono l'identificazione dei soggetti che ne detengono la proprietà o il controllo";
- D.M. del 25 settembre 2015 avente ad oggetto: "Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della Pubblica Amministrazione";
- D.lgs. 25.05.2017, n. 90 avente ad oggetto: "Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica della direttiva 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informatici che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 – (17400104)
- Provvedimento della UIF del 23.04.2018 pubblicato in G.U. n. 269 del 19.11.2018
- Deliberazione del G.C. n. _____ del _____ avente ad oggetto: "Disposizioni organizzative in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo"

Dichiara

Di aver provveduto alle seguenti verifiche:

Di aver raccolto la seguente documentazione, che si allega alla presente segnalazione:

Di fornire al Gestore Antiriciclaggio le seguenti informazioni riguardanti: i soggetti, i rapporti e i legami intercorrenti tra gli stessi riferiti ad una determinata operazione

Segnala

Di aver rilevato la seguente operazione sospetta (andrà specificato se la stessa è riferita a riciclaggio ovvero a finanziamento del terrorismo) _____

in capo a _____

Pertanto richiede al Gestore Antiriciclaggio di effettuare le verifiche di competenza e in caso di esito positivo di trasmettere la segnalazione alla UIF presso la Banca d'Italia.

Eventuali altri elementi descrittivi riferiti al contesto economico finanziario o al motivo del sospetto e ai collegamenti realtivi tra le operazioni, rapporti e soggetti coinvolti

Data e luogo

Il Responsabile di settore

Firma

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE IN MATERIA DI CONTRASTO AI FENOMENI DI RICICLAGGIO

Indice

<u>1. PREMESSA</u>	3
<u>2. QUADRO NORMATIVO</u>	3
<u>3. DEFINIZIONE DI ANTIRICICLAGGIO</u>	4
<u>4. DESTINATARI DEGLI OBBLIGHI</u>	4
<u>5. LE AREE DI RISCHIO</u>	5
<u>6. GLI INDICATORI DI ANOMALIA</u>	6
<u>6 a. ALCUNI INDICATORI DI ANOMALIA SPECIFICI DEL SETTORE APPALTI SONO ANCHE INDICATORI DI RISCHIO DI CORRUZIONE:</u>	6
<u>6 b. INDICATORI DI ANOMALIA (art. 2 e allegato al provvedimento della UIF del 23.04.2018):</u>	7
<u>7. DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI</u>	7
<u>8. LA COLLABORAZIONE ATTIVA</u>	8
<u>9. PROCEDURE INTERNE E LIVELLI DI RESPONSABILITA'</u>	9
<u>10. PROCEDURA DI SEGNALAZIONE INTERNA</u>	11
<u>11. ADEGUATA VERIFICA DELLA CONTROPARTE</u>	12
<u>12. PROCEDURA DI SEGNALAZIONE ALLA UIF DELLE OPERAZIONI SOSPETTE</u>	13
<u>13. FORMAZIONE</u>	14
<u>14. RISERVATEZZA E DIVIETO DI COMUNICAZIONE</u>	14
<u>15. DISPOSIZIONI FINALI</u>	15

1. PREMESSA

Il riciclaggio rappresenta un momento fondamentale dell'attività criminosa, in quanto costituisce la fase di trasformazione di ingenti somme di denaro “sporco”, e pertanto difficilmente utilizzabile, in risorse liberamente spendibili che possono essere reimmesse nel circuito finanziario ordinario, realizzando così il fine ultimo dell'organizzazione criminale.

Il guadagno dell'organizzazione criminale, deve essere “ripulito” attraverso l'impiego in attività apparentemente regolari, così da comparire agli occhi dello Stato sotto forma di redditi e capitalizzazioni apparentemente legittimi.

Questa tipologia di operazioni avvicina il mondo delle criminalità organizzata alla Pubblica Amministrazione, attraverso tutta quella serie di atti amministrativi riconducibili alle attività attraverso le quali il denaro viene riciclato (apertura di attività produttive, realizzazione di interventi edilizi, partecipazione a gare d'appalto attraverso aziende gestite o finanziate da malavita).

Pertanto la normativa vigente, tenendo conto della vicinanza delle Amministrazioni locali al tessuto sociale, ha attribuito alle Pubbliche Amministrazioni il compito di strutturarsi al fine di estendere il focus delle proprie competenze amministrative, collaborando, con un apporto sussidiario alle esclusive funzioni dello Stato, nell'attività antiriciclaggio, attraverso l'individuazione e segnalazione agli organi competenti di quelle situazioni, impercettibili allo Stato centrale e dall'Amministrazione della Giustizia, che potrebbero celare la realizzazione del riciclaggio di denaro sporco e che potrebbero invece cogliersi da una analisi delle attività amministrative curate dall'Ente locale.

Non esiste a tutt'oggi uno standard a cui fare riferimento, ragione per la quale occorre elaborare uno schema procedimentale del tutto originale, partendo dall'elaborazione del modello conoscitivo, improntato sui principi tipici della statistica e della metodologia della ricerca, per poi dedicarsi alla strutturazione del modello procedimentale.

2. QUADRO NORMATIVO

L'ordinamento italiano in materia si è sviluppato in coerenza con gli standard internazionali e le direttive europee. La cornice legislativa antiriciclaggio è rappresentata dal **decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231**, che ha recepito la **direttiva 2005/60/CE** (cd. Terza direttiva antiriciclaggio) e, per i profili di contrasto del finanziamento del terrorismo dell'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, dal **decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109**. Questi testi normativi sono stati modificati, da ultimo dal **decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90**, recante attuazione della **direttiva (UE) 2015/849** (cd. Quarta direttiva antiriciclaggio) e dal **regolamento (UE) n. 2015/847** riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi.

Per quanto riguarda specificatamente **l'ambito pubblico** la UIF, “Unità di informazione finanziaria per l'Italia”, ha elaborato le “istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni” con proprio provvedimento del 23.04.2018 pubblicato in G.U. n. 269 del 19.11.2018.

3. DEFINIZIONE DI ANTIRICICLAGGIO

Il Decreto legislativo 231/2007, art. 2, co. 1 definisce il riciclaggio come:

- la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione dei beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.

4. DESTINATARI DEGLI OBBLIGHI

Secondo il Decreto Legislativo 231/2007, post D.lgs 90/2017 i destinatari degli obblighi sono:

- intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria;
- Professionisti;
- Revisori contabili;
- Soggetti che svolgono attività di:
 - recupero crediti;
 - custodia e trasporto di denaro;
 - gestione di case da gioco;
 - offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazioni, di giochi, scommesse, o concorsi;
- agenzia di affari in mediazione immobiliare.
- Le Pubbliche amministrazioni e le società partecipate dalle Pubbliche Amministrazioni dalle loro controllate ai sensi dell'art. 2359 del c.c. limitatamente alle attività di pubblico interesse, nonché i soggetti preposti alla riscossione dei tributi.

5. LE AREE DI RISCHIO

L'art. 10 del D.lgs 231/2007, come modificato dal D.lgs 90/2017 dispone al comma 1 l'applicazione delle misure antiriciclaggio agli uffici delle Pubbliche Amministrazioni competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo, nell'ambito dei seguenti procedimenti o procedure:

- procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
- procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

Come è facilmente intuibile si tratta delle medesime aree di rischio per la prevenzione della corruzione come individuate dalla L. 190/2012.

Il medesimo articolo ai commi 4 e 5 dispone inoltre che ...*“4. Al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, le Pubbliche amministrazioni comunicano alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale. La UIF, in apposite istruzioni, adottate sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua i dati e la informazioni da trasmettere, le modalità e i termini della relativa comunicazione nonché gli indicatori per agevolare la rilevazione delle operazioni sospette.*

5. le Pubbliche amministrazioni responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, nel quadro dei programmi di formazione continua del personale realizzati in attuazione dell'art. 3 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, adottano misure idonee ad assicurare il riconoscimento, da parte dei propri dipendenti, delle fattispecie meritevoli di essere comunicate ai sensi del presente articolo”.

Il Comune è pertanto tenuto, in attuazione della predetta normativa, a collaborare con le autorità competenti in materia di lotta al riciclaggio, individuando e segnalando attività e fatti rilevanti che potrebbero costituire sospetto di operazioni di riciclaggio, e garantendo al personale adeguata formazione specifica.

6. GLI INDICATORI DI ANOMALIA

L'Unità di Informazione Finanziaria (U.I.F), con Provvedimento del 23 aprile 2018, ha adottato e reso note le “Istruzioni sulla comunicazione di dati e di informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle Pubbliche amministrazioni” prevedendo in un apposito allegato elenco, ancorché non esaustivo, gli indicatori di anomalia volti a ridurre i margini di incertezza delle valutazioni soggettive connesse alle comunicazioni di operazioni sospette, al fine di contribuire al contenimento degli oneri ed alla correttezza e omogeneità delle comunicazioni medesime. Detto elenco per comodità viene allegato alla presente.

In particolare, gli indicatori di anomalia individuati possono essere:

- connessi con l'identità o con il comportamento del soggetto cui è riferita l'operazione;
- connessi con le modalità (di richiesta o esecuzione) delle operazioni;
- specifici per settori di attività (appalti e contratti pubblici – finanziamenti pubblici – immobili e commercio).

Un elenco di indicatori era già stato compilato in allegato al Decreto del Ministero dell'Interno 25 settembre 2015, sempre in tema di individuazione di operazioni sospette di riciclaggio.

6 a. ALCUNI INDICATORI DI ANOMALIA SPECIFICI DEL SETTORE APPALTI SONO ANCHE INDICATORI DI RISCHIO DI CORRUZIONE:

6 b. INDICATORI DI ANOMALIA (art. 2 e allegato al provvedimento della UIF del 23.04.2018):

Gli indicatori di anomalia riducono i margini di incertezza delle valutazioni e mirano al contenimento degli oneri e alla correttezza e omogeneità delle comunicazioni;

Essi:

- non sono esaustivi, pertanto è sempre necessario svolgere l'analisi in concreto e la valutazione complessiva dell'operazione, tenendo conto, sia degli indicatori, sia anche di tutte le altre informazioni disponibili;
- sono sia di carattere generale, connessi con l'**identità**, il comportamento del soggetto e con le **modalità** di richiesta o esecuzione delle operazioni;
- sia specifici per tipologia di attività e riguardanti il settore appalti, i contratti pubblici, i finanziamenti pubblici, il settore degli immobili e del commercio;
- riguardano il “ soggetto cui è riferita l'operazione” e cioè il soggetto che entra in relazione con la Pubblica amministrazione e rispetto al quale emergono elementi di sospetto;
- la mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per l'individuazione e la segnalazione di operazioni sospette, per le quali è comunque necessaria una concreta valutazione specifica.

I seguenti criteri, qualora non richiamati dagli indicatori, devono essere comunque tenuti in considerazione ai fini di una valutazione complessiva dell'operazione:

- in coerenza con l'attività o il profilo economico del soggetto cui è riferita;
- in assenza di giustificazione economica;
- inusualità;

- illogicità;
- elevata complessità;
- significativo ammontare.

7. DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI

- “Gestore”: Referente delle segnalazioni di operazioni sospette, delegato dal Sindaco a valutare e trasmettere le segnalazioni alla UIF;

- “Indicatori di anomalia”: fattispecie rappresentative di operatività ovvero di comportamenti anomali, finalizzate ad agevolare la valutazione, da parte dei segnalanti, degli eventuali profili di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;

- “Mezzi di pagamento”: il denaro contante, gli assegni bancari o postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparati, i vaglia postali, gli ordini di accredito o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquistare, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie;

- “Operazione”: l'attività consistente nella movimentazione, nel trasferimento o nella trasmissione di mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale; costituisce operazione anche la stipulazione di un atto negoziale, a contenuto patrimoniale, rientrante nell'esercizio dell'attività professionale o commerciale;

- “Operazione sospetta”: l'operazione che per caratteristiche, entità, natura o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione del segnalante, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico, induce a sapere, sospettare o ad avere motivo ragionevole per sospettare che siano in corso o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;

- “UIF”: l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, cioè la struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Per le definizioni in generale rilevanti nella materia di che trattasi, si rinvia comunque all'art. 1 del D.lgs 21.11.2007, n. 231 e all'art. 1 del D.M. Interno 25.09.2015 e al Provvedimento della UIF del 23.04.2018 pubblicato in G.U. n. 269 del 19.11.2018.

8. LA COLLABORAZIONE ATTIVA

La collaborazione attiva si sostanzia nell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette.

Si rammenta il disposto dell'art. 1 del provvedimento UIF 23 aprile 2018:

*“gli operatori sono tenuti a inviare la segnalazione di operazioni sospette, prima di compiere l'operazione, quando **sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli di sospettare** che siano in corso, compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi provengono da un'attività criminosa (art. 35 del D.lgs 231/2007)”*.

La segnalazione di operazioni sospette:

- deve essere effettuata **senza ritardo**;
- va realizzata prima di compiere l'operazione sottesa;
- **prescinde dall'importo dell'operazione** e riguarda **anche operazioni tentate, rifiutate o comunque non concluse**;
- rappresenta l'**esito di una valutazione** degli elementi soggettivi e oggettivi acquisiti nell'ambito della attività istruttoria svolta, anche alla luce degli indicatori di anomalia allegati al provvedimento UIF del 23.04.2018, con particolare attenzione alle notizie inerenti alle persone politicamente esposte, soggetti inquisiti e a nominativi censiti nelle liste pubbliche di terrorismo;
- non richiede necessariamente la **“conoscenza” di un determinato reato** ed è **atto distinto dalla denuncia di reato**;
- richiede che sia garantita la massima riservatezza delle persone che effettuano la comunicazione e del contenuto della stessa;
- ai fini della prevenzione del finanziamento del terrorismo presuppone il riscontro dei nominativi nelle liste pubbliche consultabili nel sito UIF (non è sufficiente la mera omonimia).

9. PROCEDURE INTERNE E LIVELLI DI RESPONSABILITA'

Ai fini dell'applicazione della normativa in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio sono individuati i seguenti livelli di responsabilità interni al Comune:

- Il REFERENTE è il Responsabile del settore interessato all'operazione;
- Il GESTORE è il soggetto individuato con apposito provvedimento di Giunta e coadiuvato da Apposito Gruppo di Lavoro;
- Gli OPERATORI sono individuati negli uffici del Comune

A) IL RESPONSABILE DI SETTORE :

- è obbligato a segnalare esclusivamente per iscritto al Gestore tutte le informazioni e i dati necessari al verificarsi di uno degli indicatori di anomalia elencati;
- garantisce l'applicazione delle presenti disposizioni organizzative all'interno dei servizi ed uffici e nelle attività di propria competenza;
- verifica che gli uffici sottordinati si attivino per fornire una corretta vigilanza in materia e

adottino procedure e comportamenti che consentano di rendere fruibili le informazioni concernenti operazioni sensibili o sospette;

- acquisisce le segnalazioni di operazioni sospette provenienti dai collaboratori;
- valuta la completezza e la correttezza delle segnalazioni di operazioni sospette pervenute (garantendo tali elementi anche per le segnalazioni effettuate di propria iniziativa);
- favorisce l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestività delle segnalazioni, la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa e l'omogeneità dei comportamenti;
- fornisce, se necessario, direttive ulteriori al fine di consentire una corretta applicazione della normativa in esame all'interno del Settore;
- contribuisce ad aumentare il livello di sensibilità di tutto il personale circa i fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, garantendo un'adeguata informazione sui rischi connessi e su eventuali novità normative o regolamentari;
- verifica che siano previste nel Piano di formazione e realizzate attività formative sulla materia oggetto delle presenti disposizioni;

B) IL GESTORE:

Il Gestore del Comune coincide con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ed è il soggetto interlocutore con la UIF per tutte le comunicazioni ed approfondimenti connessi con le operazioni sospette oggetto di verifica. Il Gestore ha il compito di:

- delineare e strutturare le fasi del procedimento di controllo attraverso l'elaborazione di appropriate griglie di controllo, affinché ciascun Responsabile/operatore sia in grado di verificare i processi appartenenti alle proprie aree di rischio. Detta attività costituisce obiettivo strategico e dovrà essere contenuta in un'apposita scheda all'interno del Piano degli obiettivi del RPCT e Responsabile antiriciclaggio per l'anno in corso;
- nominare Apposito Gruppo di Lavoro di supporto all'attività del Gestore;
- acquisire le segnalazioni di operazioni sospette provenienti dai Responsabili di settore secondo le modalità di cui alle presenti disposizioni organizzative;
- valutare la correttezza delle segnalazioni di operazioni sospette pervenute, previo confronto e con il supporto del gruppo appositamente individuato;
- garantire, nel flusso delle comunicazioni, il rispetto della riservatezza dei soggetti coinvolti;
- trasmettere dati e informazioni concernenti le operazioni sospette ai sensi dell'art. 10, comma 4, del D.lgs 231/2007, effettuando la comunicazione a prescindere dalla rilevanza e dell'importo dell'operazione sospetta, per via telematica e senza ritardo, alla UIF attraverso il portale INFOSAT-UIF della Banca d'Italia, previa adesione al sistema di comunicazione *on-line* e secondo i contenuti e le modalità stabiliti dal Capo II del provvedimento UIF del 23.04.2018;

- fungere da interlocutore della UIF per tutte le comunicazioni e i relativi approfondimenti, al fine di garantire efficacia e riservatezza nella gestione delle informazioni;
- richiedere alla Federazione dei comuni del Camposampierese misure di formazione e informazione in materia di antiriciclaggio rivolte al personale dell'Ente, ai fini della corretta individuazione degli elementi di sospetto.

Per lo svolgimento dei compiti assegnati, il Gestore, anche avvalendosi del personale allo scopo individuato, ha diritto di accedere a tutta la documentazione relativa alla segnalazione pervenuta e, in ogni caso, utile a svolgere la necessaria verifica e, qualora ne ravvisi la necessità, può sentire tutti gli operatori coinvolti, al fine di raccogliere informazioni sulle fattispecie in esame.

Il Gestore, inoltre potrà disporre, per il tramite degli uffici del Comune accreditati, della documentazione disponibile nelle banche dati informatizzate esterne quali:

- Camera di Commercio;
- Anagrafe Tributaria - Puntofisco;
- Anagrafe Catasto Nazionale – SISTER;
- Motorizzazione civile – DTT;
- ACI – PRA;
- INPS.

10. PROCEDURA DI SEGNALAZIONE INTERNA

Il Comune adotta le seguente procedura interna volta a garantire l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestività della segnalazione alla UIF e la massima riservatezza nei confronti dei soggetti segnalanti.

Nei casi in cui ci siano i presupposti per sospettare che siano in corso, o siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il Responsabile del settore che le abbia rilevate inoltra la segnalazione al Gestore secondo la procedura di seguito indicata.

La segnalazione al Gestore deve partire da un'attenta valutazione degli elementi a disposizione del Dirigente del settore, ed è collegata all'esistenza anche solo di un sospetto. La segnalazione deve essere tempestiva e tutelare la riservatezza dei soggetti coinvolti.

Il Responsabile del settore ha l'obbligo di segnalare al Gestore:

- le operazioni sospette anche di modico valore;
- le operazioni non sospette rifiutate , non concluse e/o tentate;
- le operazioni sospette il cui controvalore sia regolato in tutto o in parte presso altri soggetti, sui quali gravano autonomi obblighi di segnalazione.

In ogni caso dovranno essere oggetto di valutazione da parte del Responsabile del settore i seguenti aspetti:

- esito dell'adeguata verifica dell'identità della controparte;
- esito dei controlli su banche dati, antecedente all'instaurazione del rapporto, al fine di verificare l'eventuale iscrizione alle liste ufficiali antiterrorismo o coinvolgimento in altre attività criminali;
- l'analisi delle anomalie secondo le indicazioni fornite dall'Allegato A) del D.M. del Ministro dell'Interno del 25.09.2015 e dall'allegato al provvedimento UIF del 23.04.2018 pubblicato in G.U. n. 269 del 19.11.2018;
- coerenza dell'operazione con l'attività esercitata dalla controparte;
- esito del monitoraggio nel corso del rapporto (es. monitoraggio pagamenti);
- valutazione delle informazioni pervenute da fonti non ufficiali (es. internet, stampa etc.).

Il Responsabile del settore ha facoltà di chiedere agli altri Settori/Uffici, tutte le informazioni utili alla verifica, in modo tale da poter effettuare un'analisi completa dell'operazione ed eventualmente, se non ancora conclusa, chiedere la sospensione della stessa. Detta attività avverrà anche avvalendosi delle opportune banche dati informatizzate esterne quali: Camera di Commercio; Puntofisco; INPS; ACI – PRA; SISTER etc.

Il Responsabile del settore deve trasmettere le segnalazioni, attraverso l'apposita modulistica (allegato “A”) che dovrà necessariamente contenere i dati, le informazioni, la descrizione delle operazioni sospette e tutti gli elementi derivanti dalle verifiche effettuate.

Il modello di segnalazione dovrà essere sottoscritto dal Responsabile di settore accompagnato da una breve relazione e trasmesso attraverso supporto informatico, al seguente indirizzo:, con la specificazione dell'oggetto: Segnalazione Antiriciclaggio.

Nel caso in cui i dipendenti, addetti alle strutture competenti, rilevino che il Responsabile del settore sia coinvolto in operazioni a sospetto di riciclaggio, possono inoltrare la segnalazione direttamente al Gestore, utilizzando le stesse modalità di cui alle presenti disposizioni organizzative.

La segnalazione di operazione sospetta è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti e va fatta indipendentemente dall'eventuale denuncia all'autorità giudiziaria.

In ogni caso le operazioni rifiutate o comunque non concluse per sospetti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo dovranno essere obbligatoriamente segnalate alla UIF.

11. ADEGUATA VERIFICA DELLA CONTROPARTE

I Responsabili di settore, quando si trovino a dover contrattare/concludere, a vario titolo, un accordo per il Comune, hanno l'obbligo di effettuare un'adeguata verifica della controparte ai fini della corretta identificazione.

Gli obblighi di verifica della controparte si applicano a tutti i nuovi contraenti, nonché previa valutazione del rischio, ai vecchi contraenti quando:

- vi è il sospetto di un'attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- vi sono dubbi sulla veridicità e sull'adeguatezza dei dati ottenuti ai fini dell'identificazione della controparte.

A tal fine il Responsabile di settore può interpellare anche altre PP.AA. al fine di ottenere informazioni sulla controparte sia essa una persona fisica o una persona giuridica.

Nel caso in cui la controparte si rifiuti, senza fondate motivazioni, di presentare la documentazione richiesta dal Comune, il Responsabile del settore si astiene dall'instaurare il rapporto e può valutare l'opportunità di attivare la procedura prevista per la segnalazione di operazione sospetta.

12. PROCEDURA DI SEGNALAZIONE ALLA UIF DELLE OPERAZIONI SOSPETTE

Ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. g), del D.lgs 231/2007, il Comune, quale ente pubblico, tramite il "Gestore", è tenuto ad inviare alla UIF una segnalazione di operazione sospetta quando venga a conoscenza, sospetti o abbia motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Il "Gestore" è tenuto a segnalare alla UIF le operazioni sospette a prescindere dal relativo importo.

Devono essere segnalate anche le operazioni sospette rifiutate o comunque non concluse e quelle tentate, nonché le operazioni sospette il cui controvalore sia regolato in tutto o in parte presso altri soggetti, sui quali gravano autonomi obblighi di segnalazione.

L'analisi delle operazioni, ai fini dell'eventuale segnalazione alla UIF, è effettuata per l'intera durata del rapporto e non può essere limitata alle fasi di instaurazione o di conclusione del medesimo.

Nella valutazione delle operazioni sono tenute in particolare considerazione le attività che presentano maggiori rischi di riciclaggio in relazione alle movimentazioni di elevati flussi finanziari e ad un uso elevato di contante.

Il "Gestore" ricevuta la segnalazione "interna", di cui al punto che precede, può decidere di non effettuare la segnalazione alla UIF, specificando le relative motivazioni, oppure può procedere alla suddetta segnalazione se la ritiene opportuna (come accade nel caso in cui agisca di propria iniziativa).

Il "Gestore" avvisa tempestivamente il Responsabile del settore al fine di consentire l'attivazione dei provvedimenti conseguenti di sospensione o interruzione del rapporto/operazione e, se ne ricorrono i presupposti, la comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

Il "Gestore" mantiene apposito archivio di tutte le pratiche di segnalazione di operazioni sospette prese in carico e, inoltre, trasmette al Responsabile di settore una relazione annuale sul numero e sul contenuto delle suddette segnalazioni.

Il contenuto della segnalazione alla UIF si articola in:

- dati identificative della segnalazione, in cui sono riportate le informazioni che identificano e qualificano la segnalazione;
- elementi informativi, in forma strutturata, sulle operazioni, sui soggetti, sui rapporti e sui legami intercorrenti tra gli stessi;
- elementi descrittivi, in forma libera, sull'operatività segnalata e sui motivi del sospetto;
- eventuali documenti allegati.

Tali elementi sono stabiliti e descritti in modo dettagliato dalla Banca d'Italia – UIF, con il provvedimento del 04. 05.2011.

Le segnalazioni alla UIF sono effettuate senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l'operazione, appena il soggetto tenuto alla segnalazione viene a conoscenza degli elementi di sospetto.

Le segnalazioni sono trasmesse alla UIF in via telematica, attraverso la rete internet, tramite il portale INFOSTAT – UIF della Banca d'Italia. La segnalazione è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti e deve essere effettuata indipendentemente dall'eventuale denuncia all'Autorità Giudiziaria.

La UIF, la Guardia di Finanza e la Direzione Investigativa Antimafia possono comunque richiedere ulteriori informazioni ai fini dell'analisi o dell'approfondimento investigativo della segnalazione al soggetto che l'ha effettuata (il “Gestore”) e al Comune.

13. FORMAZIONE

Il Comune adotta misure di adeguata formazione del personale ai fini della corretta individuazione degli elementi di sospetto e del riconoscimento delle attività di potenziamento connesse con il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.

Tale formazione ha carattere di obbligatorietà, continuità, e sistematicità, e deve tener conto dell'evoluzione della normativa in materia.

Il Piano Annuale di Formazione della prevenzione della corruzione redatto dalla Federazione dei comuni del Camposampierese per i comuni aderenti all'Unione , dovrà prevedere iniziative formative sul tema del contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

14. RISERVATEZZA E DIVIETO DI COMUNICAZIONE

L'intero iter valutativo e di segnalazione delle operazioni sospette descritto dalle presenti disposizioni organizzative è coperto dalla massima riservatezza.

Tutto il personale è tenuto ad evitare ogni diffusione non necessaria di informazioni sia all'interno che all'esterno del Comune. L'identità delle persone che hanno effettuato la segnalazione può essere rilevata solo quando l'Autorità Giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.

15. DISPOSIZIONI FINALI

L e presenti disposizioni organizzative vengono trasmesse a tutti i Responsabili di settore e a tutti i dipendenti di categoria B, C e D interessati alle aree di rischio di cui al punto n. 5 delle presenti misure.